

L'INSEGNAMENTO DELLA PROCEDURA PENALE NELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA*

Renzo Orlandi**



SOMMARIO PARTE PRIMA – *Vicende di una disciplina*. – PARTE SECONDA – *Promiscuità e autonomia di una disciplina rinnovata* – 1. Premessa. – 2. Il ventennio successivo all'Unità d'Italia (1861-1882). – 3. La parentesi liberale (1882-1931). – 4. Influssi fascisti (1931-1945). – 5. Autonomia didattica della *Procedura penale* (1938). – 6. Uscita dal fascismo e rinnovati fermenti di scuola positiva (1946-1963). – 7. Riscoperta dei diritti individuali e visione costituzionale del processo penale (1963-1988).

PARTE PRIMA – *Vicende di una disciplina*

La procedura penale come la conosciamo oggi è una disciplina molto recente. Risulterà dalla storia raccontata nella parte seconda di questo scritto quanto sia risultato faticoso il percorso che la porta ad essere coltivata come materia autonoma di insegnamento.

L'interesse per il processo penale come fenomeno sia reale sia normativamente regolato è antico. Facile immaginarlo e assumerlo come dato. La prima cattedra bolognese di *Ius criminale*, assegnata nel 1509 a Ippolito Marsilii, copriva, a ben vedere, la materia oggi ricompresa nella dicitura *Procedura penale*.

I grandi criminalisti cinque- seicenteschi (Giulio Claro, Prospero Farinacci, Egidio Bossi, Tiberio Deciani, Benedikt Carpzov) consumavano le loro giornate studiando le modalità procedurali che legittimavano la condanna, più che i reati che ne costituivano l'occasione. Tuttavia, l'invito dal quale trae spunto questo scritto è più modesto, perché abbraccia un periodo della modernità: quello che va dall'unità d'Italia al 1988 (anno del Novecentenario dell'*Alma Mater*, ma anche anno della approvazione del codice di procedura penale (primo codice dell'Italia repubblicana, si disse all'epoca, nella speranza che non restasse troppo a lungo l'unico).

Escono pertanto dalla nostra cronologia sia gli insegnamenti di epoca pre-unitaria, sia quelli dell'ultimo trentennio, nel quale la disciplina si è andata consolidando,

* Questo scritto, in una versione leggermente modificata, è destinato al volume dal titolo *Storia della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna (1861-1988)* curato dal prof. Marco Cabina per il Mulino.

** Professore ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Bologna.

ramificandosi in una considerevole quantità di insegnamenti complementari al corso istituzionale, resi opportuni dal mutato contesto politico-costituzionale (progressiva compenetrazione fra diritto statale e normative euro-unitarie e internazionali), oltre che dalla accresciuta importanza pratica di taluni settori dell'esperienza penalistica (esecuzione penale, giustizia penale riparativa, perseguimento penale delle persone giuridiche) e dalla espansione del controllo sociale con modalità amministrative che esigono spesso l'intervento dell'autorità giudiziaria penale (immigrazione, prevenzione *ante-delictum*).

Nel lasso di tempo preso a misura di questo contributo, la *Procedura penale* (strettamente intesa) è sempre stata oggetto di insegnamento accademico corrispondente all'attuale corso istituzionale. Inizialmente, le lezioni furono affidate ai cultori della procedura civile, perché si privilegiavano gli elementi comuni alle due tipologie procedurali. Successivamente, quando il profilo contenutistico prevalse su quello giudiziario-ordinamentale del fenomeno esaminato, toccò ai penalisti occuparsi del processo penale.

Infine, in epoca assai recente, la *Procedura penale* è divenuta disciplina autonoma, che, al pari della *Procedura civile* (o *Diritto processuale civile*), ambisce a una separatezza rispetto al *Diritto penale* sostanziale.

Val la pena segnalare che in alcune realtà straniere vicine alla nostra tradizione giuridico-culturale e con noi facilmente comparabili, la didattica accademica della Procedura penale ricorda il nostro passato. In Spagna moderna, ad esempio, dove le discipline processuali sono nate sul terreno della pratica forense, essa viene insegnata da docenti abilitati anche all'insegnamento della *Procedura civile: Derecho procesal* è concetto di genere che include le due procedure. In Germania, lo *Strafprozessrecht* viene insegnato da docenti abilitati anche nello *Strafrecht*. In Italia, come detto la *Procedura penale* si è staccata dal *Diritto penale*, ad imitazione della *Procedura civile* che si era da tempo separata dal *Diritto civile*. Senonché, mentre la separazione delle due discipline civilistiche ha un senso, perché le norme del diritto civile trovano amplissima applicazione anche fuori del processo, la separazione fra *Diritto penale* e *Procedura penale* appare più problematica, perché le norme penali vivono essenzialmente solo nel processo e in funzione di esso, quanto meno sul piano degli effetti giuridici.

Questo isolamento disciplinare espone pertanto il processualista ad approfondire solipsisticamente i propri temi, ignaro dei risultati raggiunti dalla scienza penalistica. Reciprocamente, il penalista rischia di fermare la propria attenzione sui classici temi della penalità (teoria generale del reato, scelte sanzionatorie, scelte di incriminazione)

trascurando o marginalizzando, quasi fosse secondario, quell'accidente (necessario) che è il processo penale.

PARTE SECONDA – *Promiscuità e autonomia di una disciplina moderna*

1. Premessa

Nell'arco temporale considerato (1861-1988) la *Procedura penale* è sempre comparsa, con questa dicitura, nei piani-studio della Facoltà giuridica bolognese. Tuttavia, per un periodo lungo quasi ottant'anni non ha avuto il rango di insegnamento autonomo. Abbinata inizialmente alla *Procedura civile* e, successivamente, al *Diritto penale*, solo nel 1938 diventerà ufficialmente disciplina obbligatoria, autonoma dal diritto penale. Anche dopo tale anno, tuttavia, a insegnarla saranno per molto tempo ancora i penalisti, quasi in tutte le Università italiane e certamente, nella Università bolognese, dove il primo processualista "puro" (non proveniente dalla carriera accademica dei penal-sostanzialisti) approderà soltanto nel dicembre 1963.

In altre parole, per più di un secolo (a partire dal 1861) la *Procedura penale* è stata insegnata da docenti specializzati principalmente in altre discipline, tradizionalmente considerate più importanti: la *Procedura civile* da un lato e il *Diritto penale* dall'altro.

Nei paragrafi che seguono, l'illustrazione delle sorti accademiche della *Procedura penale* terrà conto dei singolari abbinamenti con le accennate discipline. Con riguardo ai docenti bolognesi avvicendatisi dal 1861 al 1963 su cattedre intitolate anche alla *Procedura penale* ci si limiterà quindi a evidenziare i contributi dati alla ricerca e all'insegnamento processualistici.

2. Il ventennio successivo all'Unità d'Italia (1861-1882)

Per illustrare la nostra storia conviene partire dal regio decreto 14 settembre 1862 (Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia), contenente il Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza, il cui art. 4 elencava *Procedura civile e procedura penale* fra gli insegnamenti obbligatori. Nell'Italia da poco unificata viveva ancora la codificazione processuale preunitaria del 1859. La manualistica processualistica era pertanto quella piemontese con autori quali Federigo Sclopis e Matteo Pescatore quali punti di riferimento.

Dal 1862 al 1864, la cattedra bolognese di *Procedura civile e procedura penale* è

affidato a Bartolomeo Zavateri, uno studioso con chiara propensione per il “diritto giudiziario civile”, come usava dire all’epoca. Ne è dimostrazione il manuale da lui pubblicato nel 1867 dal titolo *L’ordinamento giudiziario e la giurisdizione civile* (Società tipografica pistoiese), dove abbondano riferimenti ai citati autori piemontesi e alla letteratura francese.

Nel 1865 l’ordinamento didattico della facoltà giuridica subisce una modifica che assegna al penalista l’insegnamento della Procedura penale, associando la Procedura civile all’ordinamento giudiziario. È una modifica che – salvo qualche isolata, occasionale parentesi, come si vedrà – durerà a lungo: di fatto, per un intero secolo.

Docente di Diritto penale, in quel periodo, è il friulano Pietro Ellero, di formazione padovana, cittadino austriaco che optò per l’Italia, acquisendo nel dicembre 1860 la cittadinanza dal re di Sardegna. Il magistero bolognese di Ellero durerà circa vent’anni, fino al 1880. Anni fecondi nei quali darà prova di impegno civile, fondando una rivista politicamente molto schierata (*Giornale per l’abolizione della pena di morte*, 1861-1865) e, qualche anno più tardi (1868), l’*Archivio giuridico*, prima rivista giuridica dell’Italia unita (tuttora edita), per la quale redigerà il *Manifesto* programmatico che apre il primo fascicolo.

Stando agli scritti pubblicati, il suo interesse per la procedura penale riguarda principalmente le tematiche probatorie e i percorsi del convincimento giudiziale. Nel secondo dei due volumi che compongono i suoi *Trattati criminali* pubblicato a Bologna nel 1875¹ spicca una lunga dissertazione sulle prove, quasi una monografia lunga circa 200 pagine². Ellero vi affronta il difficile tema dell’indizio e della valutazione giudiziale, con frequenti riferimenti, anche critici, a Bentham e al suo “regolo immaginato per determinare numericamente i gradi di persuasione” del giudice. La sua teoria probatoria risente ancora dell’influenza esercitata dalle diverse tipologie criminose sul conoscere giudiziale. Il giudice, immaginato quale soggetto percipiente, è soggetto razionale, della cui imparzialità non si dubita. Come tale, è al centro del fenomeno probatorio: conosce i fatti direttamente, tramite i propri sensi, oppure affidandosi al racconto altrui. Nonostante la premessa positivista da cui Ellero muove, riecheggia ancora nella sua impostazione l’antica teorica del *corpus delicti*, con la distinzione, quanto meno logica, se non proprio procedurale, fra il compito di accertare “l’ingenerare del delitto” (prova oggettiva) e quello di fissare le singole responsabilità individuali

¹ Ma datato Bologna, 27 giugno 1864, quando Ellero era poco più che trentenne.

² *Della Critica criminale*, in *Trattati criminali* di Pietro Ellero, vol. II, Bologna 1875, p. 93-281.

(prova soggettiva)³. Meritevole di essere qui menzionato il paragrafo dedicato alla prova peritale⁴, per la significativa irrisolutezza dell'Autore nel classificare tale mezzo conoscitivo fra le prove oppure fra gli strumenti liberamente utilizzabili dal giudice per superare le barriere dei propri personali limiti conoscitivi. Ellero pone qui – senza risolverlo – un problema che la processualistica tedesca di fine Ottocento⁵ (seguita dalla dottrina italiana di inizio Novecento⁶) affronterà collocando la perizia nel novero delle prove, con tutto quel che ne segue in termini di diritti delle parti e limiti all'invadenza istruttoria dell'organo giurisdizionale.

Il discorso su Ellero non sarebbe completo se non si desse conto della acuta consapevolezza dei problemi politico-sociali che caratterizzava il suo approccio all'insegnamento del diritto e della procedura penale. Nei saggi raccolti nel volume la *Questione sociale*⁷, l'Autore si cimenta con le tensioni che caratterizzano la vita sociale dell'epoca. Erano vicini gli echi della Comune di Parigi (1871). Ellero trae spunto proprio dalle nascenti dottrine politiche attente ai bisogni del Quarto stato per prendere le distanze dalle pulsioni anarco-socialiste e, al contempo, per criticare l'immobilismo della politica conservatrice. Pur nell'ingenuità (oggi evidente) di riferimenti storico-filosofici e teologici non sempre rigorosi, appare ammirevole lo sforzo del "penalista" di ravvisare in un ordinamento giuridico capace di assicurare la giustizia sociale il miglior antidoto alla prevenzione del delitto.

Ellero abbandonerà la cattedra nel 1880, non ancora cinquantenne, per trasferirsi a Roma, essendo stato nominato magistrato di cassazione.

Nei due anni successivi, la cattedra di *Diritto e procedura penale* sarà affidata (per incarico) a un suo giovane allievo: Enrico Ferri, che con lui si era laureato nel 1877, discutendo una tesi su *La teorica dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*. È verosimile che Ferri sia rimasto colpito dall'Ellero "filosofo sociale", oltre che dal "penalista", come mostrano alcune citazioni delle quali si dirà fra breve. Ebbe anche contatti con Roberto Ardigò e con Cesare Lombroso, nonché – grazie a un

³ «La distinzione delle prove in obbiettive e subbiettive è una scissione mentale del cumulo probatorio, e non altro: onde non veggio la necessità o meglio la ragionevolezza di quel precetto che la prova soggettiva non valga, quando non esista l'oggettiva»: *Trattati criminali*, cit., p. 139.

⁴ Delle perizie, in *Trattati criminali*, cit., p. 226-228.

⁵ Penso in particolare alla fondamentale monografia di Friedrich Stein, *Das private Wissen des Richters- Untersuchungen zum Beweisrecht beider Prozesse*, Leipzig, 1893. e al precedente, ampio saggio di Andreas Heusler, *Die Grndlagen des Bewesirechts*, in *Archiv für di civilistische Praxis*, 1879.

⁶ Il riferimento è principalmente a F. Carnelutti, *La prova civile*, Roma, Athenaeum, 1915, che argomenta dettagliatamente sull'appartenenza della perizia al diritto probatorio.

⁷ Pubblicato a Bologna nel 1875.

soggiorno parigino presso la Sorbona – con studiosi francesi abituati a maneggiare le statistiche criminali. Conobbe personalmente Francesco Carrara, ormai anziano, che sarebbe diventato “modello ammiratissimo”, ma da superare.

A soli 24 anni, Ferri tenne la sua prima lezione di diritto penale all’Università di Bologna, con una prolusione dal titolo *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, destinata a scuotere violentemente le sorti dell’insegnamento carrariano. Ferri rende omaggio al settantacinquenne lucchese, definendo «insuperato» il suo *Programma*, nel quale «dal principio posto *a priori* che il reato è un ente giuridico, un’infrazione e non un’azione, sono dedotte, col solo magistero di una meravigliosa potenza logica, tutte le principali conseguenze giuridiche astratte, di cui quel principio era suscettibile»⁸: come dire che la scuola da Ferri definita “classica” ha già dato tutto quel che poteva dare. Occorre procedere oltre. Il nuovo orizzonte che lui intravede, quello della “scuola positiva” non nasce quindi per contrasto, bensì come naturale superamento della “classica”. Nel testo di quella prolusione sono citati altri penalisti italiani: il napoletano Pessina e il suo primo maestro Pietro Ellero, del quale cita a più riprese il volume sulla *Questione sociale*, come esemplificativo di una capacità di tematizzare la *questione criminale* nel più ampio contesto del disagio e delle discriminazioni sociali⁹. Abbondano poi i riferimenti a pensatori stranieri di area inglese, francese e tedesca, fra i quali val la pena ricordare Jeremy Bentham, Herbert Spencer, Stuart Mill, Charles Darwin, Krafft-Ebing, Tarde, Jellinek, Mittermayer, Le Bon, von Liszt.

La preoccupata (quasi ossessiva) focalizzazione sull’“uomo che delinque”, induce Ferri ad attaccare i classici formalismi della procedura penale, ripudiando molte garanzie tipiche delle dottrine liberali. Denuncia l’assurdità della presunzione d’innocenza e della corrispondente formula *in dubio pro reo*¹⁰; considera incomprensibile il divieto di *reformatio in peius* in favore dell’impugnante, così come il divieto di revisionare le sentenze assolutorie, qualora sopraggiungano prove di colpevolezza che segnalano la pericolosità dell’autore¹¹. Auspica un processo penale volto ad accertare la personalità dell’autore, avvalendosi delle nuove scienze criminologiche, statistiche, psicologiche e antropologiche; un processo da affidare a specialisti, formati anche in

⁸ *I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale*, 2ª edizione, Bologna, Zanichelli, 1884, p. 4.

⁹ Nella Prefazione, Ferri indica con queste parole i tre maestri che lo hanno influenzato nel suo iniziale percorso accademico: «Mi è caro cominciare questo libro col ricordo di quella triade gloriosa di pensatori italiani cui debbo la mia vita intellettuale: Roberto Ardigò, Pietro Ellero, Cesare Lombroso» (disposti in ordine alfabetico, per non far torto a nessuno).

¹⁰ *I nuovi orizzonti*, cit., p. 429 ss.

¹¹ *I nuovi orizzonti*, cit., p. 442.

quelle discipline extragiuridiche e che si dimostrino capaci di diagnosticare il grado di pericolosità sociale degli imputati, sani o folli che fossero. Di qui il ripudio delle giurie popolari, per l'assoluta inadeguatezza del cittadino comune a svolgere l'impegnativa diagnosi di pericolosità e ad applicare i corrispondenti mezzi di difesa sociale¹².

Facile immaginare lo scandalo che questa dottrina eterodossa poteva sollevare presso i colleghi più anziani e altrettanto facile immaginare la presa che le sue parole potevano avere sui giovani che si avviavano allo studio delle discipline penalistiche¹³. Ferri lascerà Bologna per Siena nel 1882, ma la sua carriera (forense, accademica, politica) continuerà fino alla sua scomparsa nel 1929. Fonderà nel 1891 una rivista importante *La Scuola Positiva*, destinata ad animare il dibattito anche processualistico per circa ottant'anni¹⁴. Quel che più conta è che le tematiche poste dalla sua Scuola contagheranno anche i penalisti del Novecento (prima metà del secolo) che, pur dichiarandosi fedeli al "classico" Carrara, coltiveranno un approccio eclettico alla disciplina penalistica, facendosi carico di numerosi spunti offerti da Ferri e suoi seguaci.

In ricordo di quella prolusione, l'Università di Bologna gli tributerà, nel 1953, l'onore di un busto con targa commemorativa, nel corridoio che fiancheggia l'aula VI di via Zamboni 33, dove si tenevano, all'epoca, le lezioni di *Diritto e Procedura penale*¹⁵.

A pochi metri, nello stesso corridoio, si vede il busto con dedica al suo maestro Pietro Ellero che «*Qui professò dal 1861-62 al 1879-80 il Diritto e la Procedura penale con insuperabile magistero nell'ammirazione e riverenza generale nell'alta gratitudine e la costante devota corrispondenza dei discepoli e di tutto lo studio mentre in pari tempo compieva le poderose opere di civile sapienza*»¹⁶.

¹² *I nuovi orizzonti*, cit., p. 457.

¹³ Esprime bene questo sentimento F. Carnelutti che, in uno dei suoi scritti autobiografici, confessa che avrebbe voluto per maestro uno studioso con le caratteristiche di Enrico Ferri: «facile, se pur non semplice, era la sua [di Ferri] eloquenza e umana la dottrina, ma quello che avvinceva i giovani era che nelle sue parole, finalmente, si ricomponesse l'uomo, che inganna, che ruba, che uccide, ossia la realtà del diritto penale» (*Mio fratello Daniele*, Milano, Fabbri editori, 1955, p. 19).

¹⁴ L'esistenza di talune linee di continuità fra codesti due autori è tematizzata nel recente studio di P. Schirò, *From Pietro Ellero to Enrico Ferri: the Genesis of Penalistica Sociale*, in *Italian Review of Legal History*, 2021, p. 257 ss.

¹⁵ Questa la dedica: «*Qui ENRICO FERRI il VI dicembre MDCCCLXXX dischiudendo "nuovi orizzonti" al diritto e alla procedura penale" diede impulso alla riforma delle leggi elevate da strumento repressivo a mezzi di umana redenzione*».

¹⁶ Da notare che questa targa fu scoperta nel 1928, quando ancora Ellero era in vita: morirà tre anni dopo (1931) quasi centenario.

3. La parentesi liberale (1882-1931)

Da Siena, dove era diretto Enrico Ferri, arrivò a Bologna, nel 1882, Luigi Lucchini. Anche lui di scuola padovana (era allievo di Gian Piero Tolomei), Lucchini vinceva la cattedra di Bologna all'età di 35 anni, avendo alle spalle già una significativa attività scientifico-editoriale. Aveva infatti fondato (a soli 27 anni) la *Rivista penale*, primo periodico penalistico dell'Italia unita e vantava ottimi rapporti con Giuseppe Zanardelli, divenuto da poco (1881) ministro di Grazia e Giustizia. Esponente del liberalismo, si riteneva legato alla "scuola classica" di diritto penale, vedendo in Francesco Carrara il suo punto di riferimento ideale¹⁷. Il contrasto con la focosa prolusione sui "Nuovi orizzonti" di Enrico Ferri era inevitabile. Per quasi cinquant'anni i due giuristi incroceranno le loro armi sia sulle riviste, sia nelle aule parlamentari.

Nella prolusione bolognese del 1882, Lucchini si pone in continuità con la «maschia dottrina» del suo predecessore Pietro Ellero¹⁸ e, pur senza nominarlo, riserva un cenno fiducioso, quasi affettuoso a Enrico Ferri¹⁹. Il tono cambierà radicalmente di lì a poco, quando, nel 1886, pubblicherà un violento *pamphlet* contro gli esponenti della Scuola positiva, tacciati di aver ingenuamente marginalizzato, fin quasi a sopprimerlo, il lato giuridico del diritto penale²⁰. Lucchini riconosce la validità delle discipline ausiliarie (in particolare della statistica), ma nel contesto di un approccio marcatamente giuridico (non sociologico o medico-terapeutico) nella considerazione dei reati e dei relativi autori. Può apparir azzardato sostenerlo, ma nasce forse con lui l'atteggiamento eclettico che, senza ripudiare i postulati del pensiero carrariano, è pronto ad accogliere (senza troppo clamore) taluni spunti in tema di pericolosità sociale propri della Scuola positiva. Un approccio teorico destinato ad affiorare – come si dirà – nella prima metà del Novecento, anche in rappresentanti

¹⁷ Si veda la rappresentazione che ne fa M. Sbriccoli, *Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini. 1874-1900*, in *Quaderni fiorentini per la cultura giuridica moderna*, vol. XVI, p. 105 ss. Ulteriori informazioni sulla personalità politica e scientifica di L. Lucchini sono fornite da M. Miletti, *Dall'adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*, in I. Birocchi e L. Lo Schiavo, *I giuristi e il fascino del regime*, Roma-Tre Press, 2015, p. 289 ss. e da F. Venturini, *Luigi Lucchini, magistrato e politico*, in *Studi storici, La magistratura italiana tra età liberale e fascismo*, 2010, p. 881 ss.

¹⁸ *La giustizia penale nella democrazia*, Bologna, Zanichelli, 1883, p. 8.

¹⁹ «Facciamo sì che la nostra scienza non si isterilisca in sterili astrazioni, ma le sia conferita con l'analisi positiva e sperimentata dei fenomeni, adoperando con mano ferma il coltello dell'anatomico, la critica del fisiologo e l'arte dello statistico (cui un robusto e giovane ingegno, a voi ben familiare e simpatico, vi à con opera assidua e originale iniziati)», *La giustizia penale nella democrazia*, cit., p. 27.

²⁰ *I semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del diritto penale*, Unione tipografico Editrice, Torino, 1886.

della penalistica bolognese.

Lucchini dimostra una vivacità propositiva sul terreno della didattica e una marcata propensione per gli “esperimenti dal vivo”, proponendo *Corsi di Pratica criminali*, complementari al corso istituzionale: precorre la nascita delle cliniche legali e delle scuole di specializzazione volte ad agevolare l’esercizio forense; suggerisce i processi simulati («simulacri di processi»), l’assistenza a udienze di Corte d’Assise e la visita a stabilimenti carcerari²¹.

La sua presenza sulla cattedra penalistica bolognese durerà poco più di un decennio. Nel 1892, all’età di 47 anni, accetta la nomina presso la Corte di cassazione romana (unificata per la materia penalistica nel 1890), in coincidenza con l’entrata in vigore del codice Zanardelli, alla cui redazione Lucchini aveva attivamente contribuito. Ed è verosimile che egli preferisse usare il suo ingegno per guidare dallo scranno della Corte di cassazione (anziché osservarle dalla cattedra) le prime applicazioni di un codice di chiara impronta liberale, in un’epoca segnata da inquietudini securitarie con le sfumature anti-garantistiche fomentate dagli esponenti della Scuola positiva.

Gli succede, per incarico, Giuseppe Manfredini, maestro riconosciuto della *Procedura civile*, anche lui formatosi a Padova. Dovrebbe trattarsi di una sostituzione di breve durata, che tuttavia si prolungherà per un quadriennio. Manfredini è un liberale, convinto assertore dell’autonomia e indipendenza della magistratura. Non ha coltivato le discipline penalistiche, essendo piuttosto incline ad approfondire le tematiche (oggi diremmo costituzionalistiche) che riguardano i rapporti fra poteri dello Stato e, in particolare, fra magistratura e potere esecutivo, secondo l’impostazione allora seguita dagli studiosi del diritto giudiziario (di formazione “francese”) quali il torinese Luigi Mattiolo e, successivamente, il pisano Ludovico Mortara. Ne abbiamo un chiaro esempio nel discorso inaugurale per l’anno accademico 1893/94 dedicato proprio alla criticabile dipendenza della magistratura dal Governo, secondo l’allora vigente ordinamento giudiziario (1865)²².

Nel 1898, finalmente, l’insegnamento della *Procedura penale* viene assegnato a un penalista, Alessandro Stoppato, che lo onorerà per un trentennio. Ancora una volta un giurista di formazione patavina, allievo dello stesso maestro di Luigi Lucchini (G.P. Tolomei), anche lui legato idwalmente alla “scuola classica”. Lo si può considerare un esponente di quella che Mario Sbriccoli avrebbe poi etichettato come “penalistica

²¹ Il programma del primo corso è riprodotto nell’*Annuario della regia Università di Bologna*, 1884-85, p. 27-29.

²² *Della giustizia in Italia*, in *Annuario della regia università di Bologna*, 1893-94, p. 22 ss.

civile”²³, nella quale si fondevano la “ragione penale” (di impronta carrariana) e l’“impegno civile”, che animava i “positivisti”. Nella prolusione del dicembre 1898²⁴ e ancor più nel discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico 1908/09²⁵, Stoppato si schiera con la Scuola classica, ricostruendo una genealogia che va da Cesare Beccaria, a Tommaso Natale, a Gaetano Filangieri, a Mario Pagano, a Giandomenico Romagnosi, a Pellegrino Rossi e, soprattutto, a Francesco Carrara «stella polare dei nostri studi». Concede qualcosa alle proposte innovative formulate dai rappresentanti della Scuola positiva²⁶, ai quali non risparmia peraltro serrate critiche, principalmente per il loro rifiuto (antiscientifico) di considerare il reato un “ente giuridico”, secondo l’insegnamento di Carrara.

La cultura liberale di Stoppato ispira anche la sua posizione rispetto alle tematiche processuali, se si pensa all’impegno da lui profuso nella riforma del processo penale entrata in vigore nel 1913. Divenuto parlamentare nel 1905, avrà un ruolo di primo piano nella redazione di quel codice, nella veste di relatore sul progetto di riforma²⁷. La tutela dei diritti individuali vi trova un riconoscimento ben superiore al codice previgente: «Il *favor defensionis* come presunzione di innocenza è principio di eterna giustizia»²⁸: le garanzie difensive sono ammesse, pur parzialmente, nella fase istruttoria, fino ad allora segretissima e inaccessibile al difensore; la libertà personale è meglio tutelata, grazie a controlli giurisdizionali sulla sua durata e alla possibilità di chiedere la scarcerazione; il contraddittorio dibattimentale è assicurato con modalità ignote al codice di rito del 1865, modellato sul napoleonico *code d’instruction criminelle* (1808) e caratterizzato dallo strapotere del giudice istruttore.

La riforma processuale del 1913 non avrà vita lunga. Sarà cancellata dalle riforme penali fasciste del 1930, ma tornerà di attualità nel 1945, alla caduta del regime, quando, il desiderio di cancellare la legislazione autoritaria del ventennio, indurrà

²³ *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, Milano. Giuffrè, 2009, Tomo I, p. 493 ss.

²⁴ *Dell’elemento etico nel magistero penale*, Bologna, Zanichelli, 1898.

²⁵ *La Scuola giuridica italiana e il progresso del diritto penale*, in *Archivio della regia università di Bologna*, 1908, p. 19 ss.

²⁶ Soprattutto con riguardo ai minori e alla necessità di trattarli per quel che sono e meno per il reato che hanno commesso: cfr. *La Scuola giuridica italiana*, cit., p. 69.

²⁷ Si vedano *Sul codice di procedura penale: discorso dell’on. Alessandro Stoppato*, e la *Relazione sul nuovo codice di procedura penale per il Regno d’Italia*, entrambi pubblicati a Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1912.

²⁸ *Relazione sul nuovo codice*, cit., p. 10.

qualche politico a proporre il ripristino del codice liberale del 1913²⁹.

Sul piano didattico, l'attività di Stoppato non segnala particolari iniziative collaterali al corso istituzionale, sul tipo di quelle che avevano invece caratterizzato il decennio di docenza del predecessore Lucchini. Merita tuttavia di essere segnalata – verso la fine della sua esperienza accademica – la partecipazione al “Consiglio degli insegnanti” nel “Seminario di applicazione forense”, organizzato da Enrico Redenti nella seconda metà degli anni Venti e istituito ufficialmente con un decreto del febbraio 1929³⁰.

4. Influssi fascisti (1931-1945)

Con la scomparsa di Alessandro Stoppato (1931) si chiude l'epoca dei penalisti autenticamente liberali.

Sulla cattedra bolognese di *Diritto e procedura penale* viene chiamato Alfredo De Marsico, di formazione napoletana, pressoché autodidatta³¹, oscillante fra Scuola positiva, alla quale in un primo momento aderisce, e Scuola classica, nella quale sembra in parte riconoscersi.

Oltre che un giurista, De Marsico è un politico, eletto come deputato, agli inizi dell'esperienza fascista, nel 1924, (“listone Mussolini”), alla quale parteciperà anche con ruoli di primo piano come Ministro della giustizia dal febbraio al 25 luglio 1943. De Marsico resterà a Bologna fino al 1934, ma non è dato sapere quale sia stato il suo effettivo contributo alla cattedra penalistica. Per quel triennio, gli annuari lo danno domiciliato presso la Regia Università di Bologna, il che significa che il più delle volte si faceva probabilmente sostituire da un magistrato bolognese (Camillo Bianchedi), già collaboratore di Alessandro Stoppato.

La traccia più vistosa del suo passaggio bolognese la si ritrova nella solenne, lunga

²⁹ Per ulteriori dettagli su questo passaggio si rinvia al precedente studio R. Orlandi, *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, in D. Negri – M. Pifferi, *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 59.

³⁰ Autorizzato con D.M. del 7 febbraio 1929 (cfr. Annuario della Regia Università di Bologna 1928/29, p. 135). Da quel Seminario si è poi sviluppato quell'*Istituto di applicazione forense*, dedicato principalmente alla formazione degli avvocati, che, tra le alterne vicende degli ordinamenti didattici susseguitisi nei decenni, è tuttora (2022) operante nel nostro Ateneo, richiamando nel titolo il nome di Enrico Redenti.

³¹ Un “maestro” senza “maestri”, come è stato detto: cfr. P. Coco, *Il pensiero di Alfredo De Marsico nel dibattito dottrinale del '900*, in *Arch. pen.* 2018, accessibile al seguente link <https://archivio-penale.it/File/DownloadArticolo?codice=627b9005-d597-4646-b6b4-3d7e75a6cfd&idarticolo=18514>.

commemorazione di Alessandro Stoppato³². L'oratore coglie l'occasione per passare in rassegna tutti i penalisti succedutisi sulla cattedra felsinea a partire dall'Unità d'Italia, a partire da Pietro Ellero e ravvisando una sintonia di posizioni e orientamenti dottrinali con il napoletano Enrico Pessina³³: sintonia guidata dalla «necessità operante di un prestabilito disegno storico, iniziatosi nel 1861». L'orazione commemorativa è in realtà l'occasione per celebrare la bontà della riforma penale fascista da poco entrata in vigore. Stoppato viene presentato come uno studioso di prim'ordine, sensibile alle esigenze di difesa sociale più che alla difesa dei diritti individuali. La presunzione d'innocenza da lui propagandata sarebbe priva di quelle esagerazioni che i "positivisti" rimproveravano ai "classicisti". In realtà, la riforma penale fascista aveva praticamente disconosciuto la presunzione di innocenza, non ne aveva certo affermato la versione "razionale" patrocinata da Stoppato nella citata relazione al progetto di codice di procedura penale. De Marsico, va più in là e rivendica il diritto dello Stato fascista (del "regime") di far valere istanze politiche anche nell'amministrazione della giustizia penale: «tra filosofia e politica è un continuo, reciproco potenziamento dovuto all'unicità della loro sorgente: l'io etico, politico intellettuale della nazione»³⁴. Pur riconoscendo il valore della dogmatica, sferra un attacco al dogmatismo con parole che parrebbero collocarlo fra i critici dell'allora imperante tecnicismo giuridico. Basti questa citazione: «La semplice dogmatica non basta più, poiché l'assunzione di norme in principi non può essere offerta solo dalla dogmatica, ma a questa essere offerta anche da principi che stanno al di fuori delle norme e che ne hanno determinato la formazione»³⁵.

In altre parole, prima e al di fuori del diritto c'è l'interesse della Nazione, interpretato e realizzato dal partito fascista.

Nel 1935, sulla cattedra penalistica lasciata da De Marsico e in sintonia con lui succede Giulio Battaglini, proveniente dall'Università di Pavia. Il suo insegnamento ha riguardato prevalentemente il diritto penale oltre a temi di teoria generale del

³² *Il pensiero di Alessandro Stoppato e gli attuali orientamenti del diritto penale*, in *Annuario della R. Università di Bologna*, 1932/33, p. 19 ss.

³³ Che aveva avuto, a sua volta, un fugace passaggio nell'Università di Bologna, in epoca pre-unitaria (1860), su chiamata di Luigi Farini, dittatore dell'Emilia, con decreto del 2 febbraio 1860.

³⁴ *Il pensiero di Alessandro Stoppato*, cit., p. 93.

³⁵ *Il pensiero di Alessandro Stoppato*, cit., p. 94. La tensione fra "norme" e "principi" sembra anticipare quella fra "regole" e "principi" evocata dalle moderne teorie realistiche del diritto e, in generale, le correnti antidogmatiche diffuse anche in Italia nella seconda metà del Novecento. Sola, decisiva differenza: la posizione di De Marsico metteva la Nazione quale valore supremo (al quale lo stesso Stato era subordinato), mentre le correnti del secondo Novecento incardinano l'ordinamento giuridico sull'individuo e sulla dignità umana.

diritto³⁶, fatta eccezione per il tema della querela, oggetto di molteplici suoi scritti anche di carattere monografico. Gli annuari bolognesi segnalano una sua affiliazione, dal 1940, al *Comitato permanente per i rapporti giuridici italo-germanici*. Dalla seconda metà degli anni '30 fu altresì socio onorario della *Kriminalbiologische Gesellschaft* di Graz, che annoverava ai suoi vertici il penalista tedesco Edmund Mezger, fortemente compromesso con il regime nazista sin dal 1933.

Fu tra i fondatori, nel 1929, dalla *Rivista italiana di diritto penale*, sorta di organo ufficiale del tecnicismo giuridico, ispirata dai due penalisti più in voga dell'epoca: Arturo Rocco e Vincenzo Manzini; Battaglini ne diventerà direttore nel biennio 1931-1933³⁷.

La sua vicinanza ideologica al fascismo e al nazismo lo esposero alla epurazione amministrativa dopo la Liberazione. Nel giugno 1945, all'età di sessant'anni, gli venne tolta la cattedra bolognese. Rimandato a Pavia³⁸, fu presto inviato al Ministero della Giustizia nel ruolo di consulente. Ma «alla fine la sua buona fede e la sua rettitudine trionfarono»³⁹: gli fu restituita la cattedra (a Bari) e fu insignito della medaglia d'oro della scuola e della cultura.

Analogo destino subì De Marsico, al quale fu interdetta la professione per un quadriennio (fino al 1949) e l'attività didattica per sette anni (fino al 1952)⁴⁰. Anche lui sarà poi riabilitato e onorato con una solenne cerimonia in occasione del suo congedo dall'Università di Roma (1963)⁴¹ e con il conferimento di diversi titoli onorifici (cittadinanza onoraria di Avellino, Cavaliere di Gran croce dell'ordine Mauriziano).

Un cenno merita il clima spirituale che, in linea generale, caratterizzò quegli anni dell'ateneo bolognese. Consultando gli annuari dell'Università bolognese si può dire che l'influsso del regime fascista iniziò a farsi sentire proprio verso la metà degli anni Trenta: vale a dire per circa un decennio dopo la conquista del potere.

Ne è conferma la scelta di abolire i discorsi inaugurali su argomenti di alto interesse scientifico (spesso anche giuridico) a partire dall'anno accademico 1934/35.

³⁶ Era amico e in stretto rapporto intellettuale con il filosofo del diritto Giorgio Del Vecchio.

³⁷ Come ricorda G. Bettiol, *Ricordo di Giulio Battaglini*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, p.163.

³⁸ «Sospeso dall'insegnamento il 16 giugno 1945 e "restituito" all'Università di Pavia l'11 novembre 1945», nota laconicamente l'*Annuario dell'Università di Bologna 1945-46*, p. 21.

³⁹ Così G. Bettiol, *Ricordo di Giulio Battaglini*, cit., p. 164.

⁴⁰ Un distacco – quello dalla cattedra – avvertito dal corpo accademico italiano come «irreparabile mutilazione», secondo le parole del suo allievo G.D. Pisapia, *Introduzione* in A. De Marsico, *Penalisti italiani*, Napoli Jovene, 1960, p. V.

⁴¹ Come ricorda nella commemorazione subito successiva alla sua scomparsa G. Vassalli, *Alfredo De Marsico*, in *Arch. pen.* 1986, p. 156.

Indesiderate esercitazioni di libero pensiero, i discorsi inaugurali furono sostituiti (sicuramente fino al 1942) dalla sola relazione del rettore⁴², alla quale si aggiungevano immancabilmente le relazioni sulle Attività del gruppo universitario fascista GUF): sermoni gonfi di retorica e davvero privi di alto contenuto scientifico.

La pratica dei discorsi inaugurali riprenderà nel 1946, con l'Italia liberata anche da quella "superiore disposizione" che limitava l'orizzonte del pensiero. In definitiva, il ventennio fascista fece sentire la propria condizionante presenza anche nella Facoltà di Giurisprudenza per circa dieci anni: precisamente quelli che coincidono – quanto all'insegnamento delle materie penalistiche – con la presenza di Giulio Battaglini.

5. Autonomia didattica della Procedura penale (1938)

Durante la docenza penalistica bolognese di Giulio Battaglini intervenne una modifica normativa degli ordinamenti didattici delle facoltà giuridiche, di capitale importanza per la disciplina qui considerata. Nel settembre del 1938 venne infatti emanato un regio decreto che separava l'insegnamento della *Procedura penale* da quello del *Diritto penale*⁴³. Si trattò di una decisione essenzialmente politica, non preparata da una adeguata riflessione in sede dottrinale.

Compulsando le principali riviste penali degli anni Trenta non si trova traccia di discussione al riguardo. Una lontana presa di posizione sulla opportunità di separare l'insegnamento della Procedura penale da quello del Diritto penale la si trova in un passaggio de *I nuovi orizzonti* dell'inquieto Enrico Ferri. Nel tentativo di corrispondere all'invito di Francesco Carrara che in uno dei suoi ultimi discorsi raccomandava ai giovani piuttosto lo studio della procedura che quello del diritto criminale, perché in questo «poco rimane da aggiungere su quello che fu fatto dai padri nostri», Ferri notava polemicamente che «una delle principali ragioni di questo abbandono della procedura penale è l'unione illogica e dannosa di questa scienza con quella del diritto criminale, in una cattedra sola. In Italia, come altrove, la scienza ha i suoi più numerosi e fecondi cultori nei professori universitari: e così un errato ordinamento universitario si ripercuote sullo sviluppo stesso della scienza, perché né il tempo basta per essere insieme profondi criminalisti e profondi proceduristi, né l'indole, troppo diversa, delle

⁴² «A partire dall'anno accademico 1934-35 ha avuto luogo la sola Relazione annuale del Rettore, essendo stata esclusa per superiore disposizione l'orazione inaugurale»: così si legge nell'*Annuario della Regia Università di Bologna* 1941-42, p. 122

⁴³ Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1852.

due discipline lo permette»⁴⁴. Posizione chiara e forte che non ebbe però né commentatori, né critici.

Resta in realtà misteriosa la ragione che spinse il governo dell'epoca a separare le sorti delle due discipline, anche perché gli ordinamenti didattici di Università straniere alle quali i penalisti italiani guardavano con interesse continuavano a mantenere l'unità fra il diritto penale sostanziale e il diritto processuale⁴⁵.

Forse una ragione è riscontrabile nel parallelo sviluppo dei rapporti fra diritto civile e procedura civile. Dall'inizio del Novecento (con la sua celebre prolusione bolognese del 1903) Giuseppe Chiovenda aveva operato una netta separazione del fenomeno processuale da quello sostanziale. Il suo insegnamento aveva influenzato anche gli studiosi del processo penale, accreditando l'idea del "diritto processuale" come oggetto di studio sistematico, da coltivare sulla scorta di adeguati concetti dottrinali (presupposti processuali, rapporto giuridico processuale, distinzione fra diritto obbiettivo e diritto subbiettivo).

È significativo che il citato regio decreto del 1938, al quale si deve la autonomia accademica della *Procedura penale*, modifichi il titolo dell'altra disciplina processualistica nel senso auspicato qualche decennio prima dallo stesso Chiovenda: non più "procedura civile e ordinamento giudiziario", bensì "diritto processuale civile"⁴⁶; non più studio delle technicalità processuali volte all'affermazione del diritto soggettivo, bensì studio sistematico di una tipologia processuale (il processo civile) che esige di essere analizzato alla luce di adeguate categorie concettuali costruite dalla corrispondente dottrina.

La *Procedura penale* diventa pertanto disciplina autonoma nell'autunno del 1938. Occorrerà attendere circa cinquant'anni per vederla "promossa", sul piano nomenclatorio, al rango di "diritto processuale penale", benché – come si dirà – vi sia anche fra gli autori più recenti chi preferisce adottare la terminologia originaria⁴⁷.

⁴⁴ *I nuovi orizzonti*, cit. p. 559, nota 3.

⁴⁵ Penso in particolare alle istituzioni accademiche di area tedesca dove, tuttora, il diritto penale e la procedura penale sono oggetto di un medesimo insegnamento. Analogo rilievo vale per la Francia, dove tuttora l'insegnamento del diritto penale è associato alla procedura penale (e spesso alla criminologia).

⁴⁶ Sul "cambio di sesso" dell'insegnamento processualistico si vedano le argute osservazioni di S. Satta, *Dalla procedura civile al diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1964, p. 28 ss. La diversa terminologia segnala anche il passaggio dall'impostazione dottrinale francese (dove tuttora si parla di *Procédure*), prevalente in Italia fino all'inizio del Novecento a quella tedesca (del *Zivilprozessrecht*), diffusa da Chiovenda e da suoi numerosi seguaci.

⁴⁷ L'odierna nomenclatura, sia quella governativa dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD), sia quella accademica adottata dalla maggior parte dell'Università ha optato per la dicitura "Diritto processuale

La conquistata autonomia non si risolse tuttavia – se non sporadicamente - in una effettiva e generalizzata separazione della *Procedura penale* dal *Diritto penale*. Quasi tutte le Università italiane affidarono ai propri penalisti (per incarico) l'insegnamento della disciplina processualistica. Unica importante eccezione (fra i grandi atenei), la facoltà giuridica romana, che nel 1938 chiamò Vincenzo Manzini sulla neo-istituita cattedra. Egli ci restò solo un anno e, tornato a Padova sulla cattedra penalistica, lasciò il posto ad Alfredo De Marsico, poi sostituito da Filippo Grispigni, a sua volta sostituito, nella seconda metà degli anni '40, da Francesco Carnelutti che chiuderà la sua carriera accademica proprio insegnando la *Procedura penale*.

Roma è stata pertanto la sola grande sede universitaria dove questo nuovo insegnamento ha sempre contato su docenti ad esso specificamente dedicati a partire dal 1938. Nelle restanti Università (inclusa Bologna) l'effettiva autonomia della Procedura penale faticherà ad affermarsi. Inizieranno le piccole (es. Camerino, Urbino) o le medie (Trieste), specialmente a partire dagli anni Cinquanta, ad ospitare i primi vincitori di concorso dedicati esclusivamente alla nuova disciplina.

6. Uscita dal fascismo e rinnovati fermenti di scuola positiva (1946-1963)

L'uscita precipitosa di Giulio Battaglini crea un vuoto nell'insegnamento delle materie penalistiche che viene temporaneamente colmato dando il relativo incarico a Giulio Peveri (un magistrato, verosimilmente). Occorre attendere il 1947 per poter contare sulla chiamata di un vero cattedratico, individuato in Silvio Ranieri, inizialmente allievo di Vincenzo Manzini (con il quale si laurea nel 1918) e successivo convinto collaboratore del "positivista" Filippo Grispigni⁴⁸.

Proveniente dall'Università di Modena, anche Ranieri può essere annoverato fra gli eclettici che, nella prima metà del Novecento, si sono sforzati di conciliare il tecnicismo giuridico di Art. Rocco e V. Manzini con gli stimoli che la *Scuola positiva* continuava a fornire⁴⁹. Appare però chiara la sua netta propensione per le posizioni positiviste, come risulta dall'orazione inaugurale, affidatagli nel 1948,

penale". Fa eccezione l'Università di Bologna, dove la disciplina – quanto meno nei programmi didattici del corso di laurea in Scienze giuridiche – viene tuttora chiamata (2022) "Procedura penale".

⁴⁸ Per ulteriori dettagli sulla sua personalità di studioso si veda F. Gianniti, *L'opera scientifica di Silvio Ranieri e problemi attuali di politica criminale*, in *Atti della Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, vol. LXIV 1975-76, Tipografia compositori Bologna, p. 373 ss.

⁴⁹ Questa è la tesi sottesa al ricordo che ne traccia il suo successore sulla cattedra penalistica bolognese F. Bricola, *Silvio Ranieri*, in *Annuario dell'Università di Bologna 1971-72*, p. 453.

nell'immediatezza della sua chiamata a Bologna⁵⁰. In quel discorso, Ranieri lamenta l'incompleta attuazione nel codice del 1930 dei principi della Scuola positiva e auspica, pertanto, una revisione della normativa penale alla stregua di quei postulati, più che alla luce della nuova costituzione appena entrata in vigore.

Leggere oggi quel testo ha qualcosa di straniante, per la difficoltà dell'autore di cogliere la grande cesura politico-giuridica che l'uscita dal conflitto mondiale e la contestuale fondazione dello stato demo-costituzionale avevano comportato anche sul piano delle categorie concettuali fiorite nella prima metà del secolo scorso intorno ai temi della penalità e della pericolosità sociale. Ci vorrà del tempo per "metabolizzare" a livello dottrinale quell'epocale passaggio politico-costituzionale.

La produzione processualistica di Silvio Ranieri annovera scritti significativi: da quello giovanile sull'azione penale⁵¹, concepito sotto la guida di Luigi Lucchini a quelli più maturi del periodo bolognese su temi di sicura attualità quali la riforma del processo penale⁵², a quelli sui rapporti fra medicina e giustizia penale⁵³. È stato anche autore di un *Manuale di Diritto processuale penale*, la cui ultima edizione è apparsa presso CEDAM nel 1965.

Ha diretto la *Scuola positiva* dal 1959 al 1972, anno della sua scomparsa che coincide con l'anno nel quale la rivista fondata da Enrico Ferri ottant'anni prima (1891) cessa definitivamente le pubblicazioni.

Ha altresì fondato e diretto (per l'editore Giuffrè) una collana legata alla *Scuola positiva* di *Scritti di criminologia e diritto criminale* con una decina di pubblicazioni dalla metà degli anni Sessanta alla metà dei Settanta⁵⁴.

7. Riscoperta dei diritti individuali e visione costituzionale del processo penale (1963-1988)

L'anno 1963 ha un'importanza particolarissima per l'insegnamento della procedura penale nell'ateneo bolognese. Viene per la prima volta chiamato un pro-

⁵⁰ *Il progetto di riforma del codice penale*, in *Annuario dell'Università di Bologna*, 1948-50, p. 117 ss.

⁵¹ *L'azione penale: contributo alla teoria dell'azione nel diritto processuale penale*, Milano, Ist. Editoriale scientifico, 1928.

⁵² *Riforma del processo penale*, in *Scuola Positiva*, 1967, p. 353 e Ancora sulla riforma del processo penale, *ivi*, 1971, p. 43 ss.

⁵³ *Medici e giuristi nell'amministrazione della giustizia penale*, in *Minerva medica*, 1964, p. 4026.

⁵⁴ Ulteriori dettagli su autori e titoli di codesta collana in F. Gianniti, *L'opera scientifica di Silvio Ranieri*, cit., p. 387, nota 30.

cessualista “puro”. Finisce, si può dire definitivamente, la pratica di affidare la disciplina processuale per incarico al penalista di turno. Dopo un quarto di secolo, diventa effettiva, a Bologna, l’autonomia stabilita ufficialmente nel regio decreto del 1938 citato in precedenza. La scelta cade su Giuseppe De Luca che nel triennio precedente aveva insegnato la procedura penale a Trieste.

Sensibile il cambio di passo rispetto all’insegnamento di Silvio Ranieri (che per un quinquennio continuerà a tenere la cattedra di *Diritto penale*).

De Luca (classe 1926) era allievo di Francesco Carnelutti: del Carnelutti già anziano, che – come anticipato – aveva desiderato chiudere la sua mirabolante carriera accademica nella facoltà giuridica romana, insegnando a sua volta Procedura penale (dal 1946 al 1949) sulla cattedra lasciata libera da Filippo Grispigni.

De Luca affiancherà il grande giurista friuliano in importanti iniziative volte ad animare il dibattito – vivacissimo fra fine anni ’50 e inizio anni ’60 – sulle riforme del processo penale. Prima di essere chiamato a Bologna, lo troviamo all’opera – poco più che trentenne – nella organizzazione di un convegno veneziano (settembre 1961) voluto da Carnelutti sulla riforma del processo penale⁵⁵. Da quel convegno – al quale era presente l’allora ministro di grazia e giustizia Guido Gonella – nasce l’idea di istituire una Commissione per la riforma del processo penale, presieduta dallo stesso Carnelutti. Nella commissione Carnelutti chiama al proprio fianco alcuni giovani⁵⁶, promettenti penalisti e processualisti: Giovanni Conso, Franco Cordero, Pietro Nuvolone, Giuliano Vassalli e il suo allievo diretto Giuseppe De Luca, con funzioni di segretario. Nell’autunno del 1962 la Commissione (ridottasi alla fine ai soli Carnelutti, Vassalli e da Nicola Reale, avvocato generale presso la Corte di cassazione, con De Luca ancora in funzione di segretario) licenzia una bozza di riforma del codice di rito penale in 227 articoli⁵⁷. Si tratta di un documento di eccezionale importanza per le sorti della procedura penale italiana, perché sull’idea ispiratrice del progetto (separare la fase investigativa da quella dibattimentale per esaltare il contraddittorio nella formazione della prova) si imbastirà la riforma processuale destinata a sfociare nel codice del 1988⁵⁸.

⁵⁵ Gli atti di quel convegno sono raccolti nel volume *Primi problemi della riforma del processo penale*, curato per l’apporto da G. De Luca (Sansoni Firenze, 1962)

⁵⁶ Nessuno di loro aveva superato la soglia dei cinquant’anni, mentre Carnelutti era già ultraottantenne.

⁵⁷ Il testo è pubblicato nel volume *Verso la riforma del processo penale*, Napoli, Morano, 1963.

⁵⁸ Per ulteriori dettagli sul valore e il significato della “bozza Carnelutti” nel dibattito italiano sulla riforma del processo penale sia consentito rinviare. R. Orlandi, *Diritti individuali e processo penale*, cit., p. 53 ss.

Quanto all'attività scientifica la produzione di Giuseppe De Luca annovera studi pregevoli. La monografia giovanile in materia cautelare⁵⁹ completata da due significative voci redatte per la neonata *Enciclopedia del diritto*⁶⁰. Di notevole spessore la monografia più matura su *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale* (Milano, Giuffrè, 1963), con la quale l'autore anticipa di un decennio la giurisprudenza della Corte costituzionale che, in nome del diritto di difesa (art. 24 comma 2 cost.), ridimensiona considerevolmente l'effetto vincolante del giudicato penale in altri giudizi (penali ed extra-penali)⁶¹. Il diritto individuale dell'imputato prevale sulla mistica del giudicato: un rovesciamento del rapporto fra cittadino e Stato, colto (tale rapporto) in uno degli aspetti simbolicamente più pregnanti, quello dell'insuperabile autorità delle decisioni giudiziarie.

De Luca lascerà l'ateneo bolognese nel 1974 per trasferirsi all'Università di Roma-La Sapienza. Formerà due allievi (Massimo Nobili e Giulio Illuminati) destinati a rivestire un ruolo di primo piano nella svolta costituzionalistica che anche la disciplina processualpenalistica sperimenterà a partire dai primi anni '70.

In particolare, Massimo Nobili vince (giovanissimo, a 29 anni) il concorso da ordinario cosicché sostituirà immediatamente il suo maestro – per incarico – nei due anni successivi (1974-1976). Chiamato a Perugia nel 1975 come straordinario, rientrerà a Bologna nel tumultuoso autunno del 1977. Presso l'*Alma Mater* insegnerà fino al 2003, condividendo a lungo l'insegnamento – nel frattempo sdoppiato – con Francesco Gianniti (classe 1921).

A partire dalla metà degli anni '70, la Procedura penale bolognese poteva dunque contare su due docenti. Due studiosi che appartenevano a generazioni diverse e avevano, anche per questo, sensibilità diversissime.

Massimo Nobili, cresciuto come detto alla scuola di De Luca, aveva assorbito ed elaborato i fermenti politico-sociali di fine anni-Sessanta.

Francesco Gianniti (laureatosi a Roma, negli anni Quareanta, con Filippo Gri-spigni) era legato a Silvio Ranieri, col quale aveva collaborato negli anni '60, rimanendo fedele ai postulati della Scuola positiva.

Dei due, il più capace di cogliere lo "spirito del tempo" era quello più giovane,

⁵⁹ *Lineamenti della tutela cautelare penale*, Cedam, Padova, 1953.

⁶⁰ *Accompagnamento coattivo*, in *Enc. dir.* 1958, vol. I e *Cattura, ivi*, 1960, vol. IV.

⁶¹ Basti citare al riguardo la sent. n. 55 del 1971 che dichiarava illegittimo l'art. 28 c.p.p. allora vigente «nella parte in cui dispone(va) che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei».

di notevole apertura mentale, animato da grande passione civile e politica.

La produzione scientifica di Nobili ha raggiunto livelli di eccellenza sotto il profilo del metodo e dello stile, con contributi che hanno lasciato un'impronta profonda nel dibattito dottrinale italiano. Il primo lavoro (sulle massime d'esperienza⁶²) rivelava già un giovane di vaglia: uno studio preparatorio dell'impegnativa monografia sul *Principio del libero convincimento* – pubblicata nel 1974 – che gli varrà l'ordinariato e lo segnerà sul piano nazionale come studioso di grandi promesse. Nobili conferma con quel volume la tempra di giurista d'ampie vedute, già maturo nell'affrontare spinose questioni interpretative, collocandole sapientemente nella cornice di altre scienze umane utili a un illuminante inquadramento: la storia, prima di tutto, ma anche la filosofia, la logica, la scienza politica. Basta scorrere la ricchissima bibliografia, fatta di circa 900 opere, per rendersi conto del gigantesco sforzo affrontato. Esso attirerà l'attenzione persino della dottrina germanica, meritando la recensione di un processualista del calibro di Wolfgang Grunsky⁶³ e, successivamente, una traduzione ad uso dei lettori di lingua tedesca⁶⁴. L'eco di codesto studio nella letteratura italiana è stato considerevole: si può dire che, a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, tutti gli autori impegnati sul tema della prova e della relativa valutazione, erano costretti a misurarsi con la monografia di Nobili, della quale spesso ricalcavano l'impostazione, a partire dalla ricostruzione storica iniziale.

Risale alla primavera dello stesso anno (aprile 1974) la relazione svolta al convegno di Alghero sulle misure di prevenzione. Ancora assistente ordinario presso l'Università di Bologna, Nobili affronta con piglio deciso il tema insondato dei rapporti – sul piano probatorio – fra procedimento di prevenzione e procedimento penale⁶⁵. Di quell'esperienza, vissuta con l'entusiasmo di un ventinovenne in mezzo a giuristi già affermati (Bellavista, Bricola, Delogu, Nuvolone, Pisapia, Vassalli, solo per ricordarne alcuni) Nobili amava rievocare un episodio che avrebbe potuto risultare traumatico per un giovane alla sua prima, importante uscita pubblica. Nel corso della relazione si era lasciato andare a qualche suggestiva rievocazione di antiche pratiche criminali, avvalendosi di citazioni iconografiche da pittori fiamminghi (Bosch, Bruegel il vecchio) per

⁶² *Nuove polemiche sulle cosiddette "massime d'esperienza"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1969, p. 123 ss.

⁶³ *Zeitschrift für Zivilprozess*, 1976, p. 223.

⁶⁴ *Die freie richterliche Überzeugungsbildung*, trad. di Th. Vormbaum e M. Maiwald, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2001.

⁶⁵ *Le «informazioni» di pubblica sicurezza e la prova nel processo di prevenzione*, in *Le misure di prevenzione*, in *Atti del convegno di studio E. De Nicola*, 26-28 aprile 1974, Milano, Giuffrè, 1975, p. 237 ss.

rendere più efficace il senso di una critica alle pratiche del presente. Il presidente di sessione (un magistrato di cassazione) lo interruppe bruscamente, ricordandogli che quello era un convegno giuridico e che si dovevano evitare divagazioni fuorvianti e non pertinenti. Nobili interruppe bruscamente la propria comunicazione e preferì rinunciare al resto della relazione, che poi pubblicò – separatamente dalla relazione ufficiale⁶⁶ –, con l'avvertenza che quelle pagine riproducevano «un intervento orale (che non ho potuto tenere) al IX Convegno di studio E. De Nicola su *Le misure di prevenzione*». C'è, in questo episodio, molto della personalità umana e scientifica di Massimo Nobili. L'orgogliosa rinuncia a proseguire la relazione, seguita dalla pubblicazione dell'intervento su una rivista di larga diffusione, grazie alla quale avrebbe raggiunto un pubblico ben più vasto di quello presente al convegno.

Quello scritto evidenziava una sincera passione per gli sfondi storici degli istituti, capaci di svelare inedite costanti del diritto punitivo. Si ripudiava il tecnicismo-giuridico che – se coltivato come metodo esclusivo – può ottundere la mente del giurista, confondendo il dover essere con la norma vigente e restringendo entro limiti troppo angusti la riflessione del giurista. Si manifestava la profonda convinzione che il diritto (anche quello penale e processuale) va ben oltre la norma che testualmente lo enuncia: un fenomeno vivo, da studiare anche nel suo aspetto applicativo oltre che nelle dimensioni organizzative che ne rendono possibile e concreta l'attuazione o la mancata attuazione.

Di qui l'interesse per approcci sociologici ed empirici in grado di superare le asfittiche prospettive che, fino ad allora, avevano caratterizzato le dottrine tradizionali. Esemplare, al riguardo, il saggio *La procedura penale tra «dommatica» e sociologia: significato politico di una vecchia polemica*⁶⁷, dove – sulla scorta di un'osservazione realistica delle pratiche giudiziarie – viene smentita l'idea tradizionale del processo come «attività tesa esclusivamente ad un accertamento (cosa giudicata) e alla irrogazione eventuale di trattamenti penali», ravvisando in esso piuttosto uno strumento di “controllo sociale” azionabile – per finalità politiche – da chi ne controlla le leve, in un rapporto di perversa implicazione con l'uso dei *mass media* servili e prони a tali esigenze di controllo⁶⁸: un'attenzione questa, all'uso concretamente

⁶⁶ *Ritorno al medioevo? (Note sulla prova nel processo di prevenzione criminale)*, in *Pol. dir.*, 1974, p. 419 ss.

⁶⁷ *La Questione criminale*, 1977, p. 51 ss.

⁶⁸ Cfr. il breve contributo intitolato *Rapporto fra processo penale e organi di informazione*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa, Atti del convegno giuridico "Informazione, Diffamazione, Risarcimento"*, promosso dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, Milano, Feltrinelli, 1978, p. 164.

“sanzionatorio” sia di istituti processuali (es. comunicazione giudiziaria, misure cautelari), sia dei mezzi di comunicazione che costituirà una costante nel suo sguardo al fenomeno processuale.

Preferiva etichettare la disciplina che studiava e insegnava con l’espressione antica di “procedura penale”, per rimarcare il carattere pratico e lo sfondo realistico. Diffidava del chiovendiano “diritto processuale”, dietro il quale si celava – a suo avviso – un mistificante approccio scientifico che, attraverso astratte generalizzazioni concettuali, rischiava di isterilire o restringere entro limiti troppo angusti la prospettiva dello studioso, marginalizzando o espungendo dal suo campo di interesse proprio le componenti più vive e reali dell’esperienza giudiziaria. Non era in gioco solo una variante nominalistica. Nella sua concezione, la “procedura penale” evocava immediatamente un ventaglio ben più ampio di fenomeni da studiare e analizzare, rispetto al “diritto processuale penale”, che poneva l’enfasi su una dogmatica dei concetti di origine essenzialmente pandettistica. Occuparsi di “procedura penale” significava dover includere nell’area di interesse della ricerca anche i modi concreti in cui le norme vivono nella quotidianità giudiziaria; occorreva prestare attenzione ai mille condizionamenti di fatto che di quelle stesse norme influenzavano l’applicazione, ivi compresi gli aspetti organizzativi e ordinamentali, percepiti allora come estranei al campo di indagine del processualpenalista⁶⁹.

L’approccio realistico allo studio del fenomeno processuale, si coniugava con una attenzione particolare, quasi maniacale, ai profili costituzionali del processo. Era, quella degli anni Settanta, la stagione dei diritti che, grazie all’impostazione individualistico-solidaristica della Costituzione repubblicana, cominciavano a farsi strada in tutte le discipline giuridiche.

Una nuova generazione di giuristi stava gradualmente sostituendo i “maestri” formati in epoca pre-costituzionale. Fecero da apripista alcuni cultori della procedura civile (in particolare Mauro Cappelletti, sulle orme di Piero Calamandrei, e Vittorio Denti). Giovanni Conso, già autorevolissimo esponente della dottrina processualpenalistica, inizialmente seguace del metodo tecnico-giuridico, realizzò a un certo punto una svolta significativa: in un importante convegno pavese organizzato dai processualcivili nel maggio 1968 egli ebbe a sottolineare con forza il fondamento costituzionale delle norme sulle prove⁷⁰. Una svolta metodologica (come la definì Mauro Cappelletti) che contribuì a incoraggiare (nelle giovani generazioni) quella lettura

⁶⁹ Esemplare, al riguardo, il contributo su *Accusa e burocrazia. Profili storico-costituzionale*, in *Pubblico ministero e accusa penale*, a cura di G. Conso, Bologna, Zanichelli, 1979, p. 89 ss.

⁷⁰ *La natura giuridica delle norme sulle prove nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, p. 8 ss.

critica della legge processuale, alla luce di principi sovra-legali, che segnava uno stacco netto dall'approccio tecnico-giuridico.

Dal canto suo, qualche anno dopo, Massimo Nobili impegnava il proprio talento in una rassegna accurata di tutte gli articoli della nostra costituzione che impongono scelte ispirate a principi trascendenti la *voluntas* del legislatore, limitandone l'arbitrio. Il volume (pubblicato in proprio e ormai raro) su *La disciplina costituzionale del processo. Appunti di procedura penale dal corso del prof. Massimo Nobili* (Bologna, tip. Lorenzini, 1976) si presenta come nuova, aperta sfida al tecnicismo giuridico (la prima parte è dedicata a *Lo studio del processo penale fra metodo sociologico e metodo "tecnico-giuridico"*). C'è la consapevolezza, netta e orgogliosamente rivendicata, di una svolta metodologica, di un cambio di passo nella considerazione del fenomeno processuale reso necessario da una mutata temperie culturale.

È quello, del resto, il periodo nel quale, a Bologna, si produce quella singolare esperienza intellettuale, guidata da Franco Bricola e Alessandro Baratta e avente il suo punto di riferimento nella rivista *La questione criminale* (1975-1981). L'impegno politico (nel senso migliore del termine) per un'attuazione dei principi costituzionali sarà la divisa di quell'avventura editoriale.

Risale a quel periodo anche un libriccino curioso, che svela, al contempo, la passione di Nobili per la didattica e il suo amore per il bello stile: la *Guida alla tesi di laurea (in materie giuridiche e politico-sociali)*, Pàtron ed, Bologna, 1978). Oltre ai consigli pratici riguardanti la stesura del testo nonché la tecnica di redazione delle note e delle citazioni, il volumetto conteneva preziose indicazioni circa il modo di condurre una ricerca in ambito giuridico, dispensava astuzie sullo stile espositivo, si spingeva a suggerire letture anche extra-giuridiche per meglio inquadrare il tema assegnato.

Chi – come l'autore di questo scritto – ha avuto la fortuna di seguire un suo corso (e, precisamente, il suo primo corso bolognese nell'anno 1977/78), sa bene quanta energia e quanta passione Nobili era solito dedicare alla didattica.

Nelle lezioni applicava con scrupolo il metodo che era andato teorizzando: quello di una procedura penale capace di integrarsi con altre discipline (storiche, filosofiche, sociologiche etc.). L'aspetto tecnico-giuridico non era trascurato, ma sarebbe stato illusorio e fuorviante pretendere che l'analisi del fenomeno processuale potesse limitarsi nell'interpretazione delle norme che lo regolano. Ogni lezione apriva squarci affascinanti sui grandi temi della riflessione storico-filosofica, su fatti lontani nel tempo, resi vicini da un vigoroso moto del pensiero, così come su vicende della quotidianità, spogliate del loro aspetto banale e contingente. Oggetto di attenzione e studio poteva essere

tanto il brocardo di un'antica pratica criminale, quanto uno dei *murales* o dei graffiti realizzati dagli studenti del movimento bolognese, nel clima effervescente e tumultuoso del 1977. Ogni lezione evidenziava i retroscena extra-giuridici delle norme processuali; si risolveva perciò in un esplicito invito a coltivare una varietà di letture (non giuridiche) che consentissero di cogliere il substrato extra-giuridico (sociale, culturale) delle norme stesse.

Del resto, erano quegli gli anni della riforma carceraria appena varata sul presupposto di significative aperture ai postulati costituzionali del punire; gli anni della (già ricordata) *Questione criminale*, delle riflessioni sulle ragioni della penalità, gli anni del M. Foucault di *Sorvegliare e punire*, testo fondamentale, in quel periodo, dove si denunciava l'illusione che l'apparato penale fosse solo un modo per reprimere i delitti; i sistemi punitivi andavano piuttosto analizzati e studiati come fenomeni sociali per comprendere i quali era insufficiente dar conto della sola armatura giuridica fatta di codici e scelte normative, trattandosi piuttosto di sistemi che azionavano (ed erano azionati da) dispositivi complessi, al cui uso si riallacciavano effetti simbolici "positivi e utili" per l'intera società. Anni, in definitiva, caratterizzati da una temperie culturale incline a cogliere i molteplici nessi fra la "scienza penale" e le restanti scienze umane.

Chiusa l'avventura del *La questione criminale* (1981), viene scemando anche l'impegno politico-sociale che aveva caratterizzato il decennio precedente. L'attenzione della processualistica penale italiana è di nuovo attratta dalle discussioni sulla riforma del codice di procedura, fallita nella seconda metà degli anni '70 a causa delle pulsioni antigarantiste che la legislazione emergenziale dell'epoca subì in coincidenza con le cruente espressioni del terrorismo politico (si pensi al caso Moro). Le discussioni sulla riforma processuale ripresero, per l'appunto, nella prima metà degli anni '80 per poi sfociare nel varo del nuovo codice di Procedura penale (ottobre del 1988). I cattedratici bolognesi (Gianniti e Nobili) non ebbero parte diretta nella Commissione governativa presieduta da Gian Domenico Pisapia, incaricata di redigere il testo del codice sulla scorta delle direttive fissate nella legge delega del febbraio 1987⁷¹.

Nobili sarà anzi uno dei rari critici severi di quel parto normativo, del quale denuncerà subito i rischi insiti nella scelta di assegnare al pubblico ministero un potere eccessivo, relegando il giudice per le indagini preliminari in un assurdo ruolo di controllore debole sulle iniziative dell'organo accusatore: questo sul discutibile presupposto (ingenua illusione, se non cinica malafede) che nell'indagine condotta dal pubblico

⁷¹ Unico "bolognese" cooptato nella segreteria scientifica che affiancava la Commissione Pisapia fu Giulio Illuminati, all'epoca di ruolo presso l'università di Camerino, dalla quale rientrerà a Bologna nel 1989.

ministero nulla accade di veramente importante per le sorti dell'indagato.

Massimo Nobili visse tuttavia una singolare esperienza di consulente legislativo della quale conviene qui dar conto. Nel 1979 ricevette dal governo sammarinese l'incarico di redigere un progetto di riforma del codice di procedura penale. Il suo impegno durò un decennio e si concluse proprio quando era da poco entrata in vigore la nuova codificazione penale italiana (ottobre 1989)⁷². Indubbiamente, l'esperienza sammarinese favorì nella sua mente un distacco critico rispetto agli esiti della riforma italiana, verso la quale la quasi totalità dei processualpenalisti italiani nutriva aspettative palingenetiche che ben presto si sarebbero rivelate mal riposte⁷³.

Nel 1988, con la pubblicazione del nuovo codice di procedura penale, si chiude il ciclo che per quasi un trentennio aveva visto le dottrine processuali impegnate in favore di un adeguamento degli istituti processuali alle norme costituzionali. E con quell'anno si chiude anche l'arco temporale del si deve dar conto nel presente scritto.

Da quel momento, per la *Procedura penale* (anche bolognese), è iniziato un nuovo ciclo tuttora (2022) in corso, che ha visto crescere notevolmente l'offerta didattica riconducibile a tale disciplina.

La crescente importanza dell'esecuzione penale, ormai oggetto di una copiosissima giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha consigliato di dedicare un insegnamento apposito alla corrispondente parte del codice di procedura penale (libro X) e all'ordinamento penitenziario.

Analogo rilievo vale per la normativa sulla responsabilità penale delle persone giuridiche, anch'essa oggetto di un insegnamento autonomo.

Inoltre, due potenti fattori di grande rilievo politico hanno contribuito a estendere l'ambito didattico della disciplina qui considerata: da un lato, la progressiva attrazione dell'ordinamento giuridico italiano nell'ordinamento euro-unitario (la piccola Europa, con le sue istituzioni politiche e giudiziarie) e in quello (più ampio) presidiato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nonché dal Consiglio d'Europa (grande Europa); dall'altro, l'affermarsi di pratiche para-penali che si prestano ad

⁷² Informazioni al riguardo in M Nobili, *Verso un nuovo processo penale sammarinese. Sintesi e comparazione con il codice italiano del 1988*, in *Miscellanea dell'Istituto Giuridico Sammarinese*, fasc. 1°, febbraio 1991, p. 55 ss., nonché Idem, *Per il nuovo processo penale sammarinese*, *ivi*, fasc. 7°, settembre 2001, p. 15 ss.

⁷³ Pur non coronata dall'approvazione in sede politica, la riforma processuale sammarinese progettata da Massimo Nobili resta un documento di alto interesse anche per lo studioso di altri ordinamenti (lo si può leggere nell'appendice al volume *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, Cedam, 1998, p. 209 ss.).

essere analizzate con lo strumentario concettuale tipico del processualpenalista.

Con riguardo al primo dei due fattori indicati, si può dire che quasi ogni riforma penale e/o processuale è ispirata, se non addirittura imposta dalle accennate istituzioni sovranazionali. È presto per dire se l'intenso lavoro svolto dalle istituzioni politiche e, soprattutto, dalle Corti europee (Strasburgo, Lussemburgo) sfocerà nella costruzione di una sorta di diritto penale federale, quanto meno per la "piccola Europa". Certo è che, pur fra comprensibili resistenze locali, l'armonizzazione fra i diversi sistemi penali degli stati membri UE viene perseguita da una sorta di "politica penale" sovranazionale, particolarmente evidente nel settore della cooperazione giudiziaria, oltre che dell'iniziativa repressiva a tutela degli interessi finanziari dell'UE (Procura europea). Il mutato assetto politico-costituzionale implica nuove sfide, delle quali già si intravedono i profili problematici anche per le dottrine penali e processuali.

L'espressione "pratiche para-penali" allude invece a quei settori delle normative di controllo sociale che – pur estranee alla materia penale strettamente intesa – toccano diritti fondamentali della persona in una misura prossima a quella degli istituti processuali penali. Ne sono un chiaro esempio le norme in tema di immigrazione (d.lgs. 286/1998); le iniziative di giustizia penale preventiva (d.lgs. 159/2011, cosiddetto codice antimafia) e quelle di giustizia penale riparativa (mediazione penale).

Le esperienze giuridiche adombrate da codeste normative – spesso affidate alla magistratura penale – si prestano ad essere esaminate e vagliate criticamente con le categorie concettuali elaborate dalla dottrina processualistica. Questo spiega il fiorire (anche nell'Università di Bologna) di insegnamenti ad esse specificamente dedicati, nella consapevolezza del carattere marcatamente interdisciplinari degli stessi.